



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nella Città di Assisi

Approvato con *Delibera del C.C. n. 61 del 28.09.2017*

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina l'istituzione - dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento - e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n.23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e strutture ad esse assimilate, dal presente Regolamento o dalla Legge, situate nel territorio del Comune di Assisi.

2. Nel regolamento sono stabiliti, fra l'altro, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, al fine di finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Assisi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, valorizzazione e promozione del territorio e della sua offerta ricettiva, per manifestazioni ed eventi culturali, per manifestazioni ed eventi sportivi, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il Comune si impegna a redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'Imposta di Soggiorno entro il 31 ottobre di ciascun anno, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture ricettive e commerciali del territorio comunale, nonché dei rappresentanti delle principali Organizzazioni, Enti, Associazioni di carattere culturale, sociale e religioso e Pro Loco, operanti nel territorio comunale.

3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018.

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite dalle normative regionali e/o nazionali in materia di turismo, di attività agrituristiche, dal presente regolamento e/o dalla Legge in generale, ubicate nel territorio del Comune di Assisi, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive -ubicate nel territorio del Comune di Assisi- alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere, residenze d'epoca e locazioni turistiche, come definite dalla legislazione regionale e/o nazionale, per tali intendendosi, a soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (quali, ad esempio, bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, e locazione ad uso turistico.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Assisi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. I *soggetti responsabili degli obblighi tributari* - d'ora in avanti denominati anche "*gestore/i della struttura ricettiva*" - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del

corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella legge n.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art.4 co. 5-bis del citato D.L. 50/2017.

3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Assisi .

4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Assisi del conto della gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento .

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nel presente articolo e nel precedente articolo 2, secondo i criteri fissati dalla vigente normativa.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite con deliberazione delle Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 comma 2 lettera f) e 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Esse sono graduate e commisurate con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa turistica della Regione Umbria o dalla legislazione nazionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle", mentre per i campeggi, i residence, gli agriturismo, gli appartamenti per vacanze, i B&B, gli affittacamere, le strutture extralberghiere, in generale, e tutte le altre tipologie ricettive, in base alle caratteristiche e natura di offerta turistica, per gruppi omogenei e similari, come di seguito articolati:

<i>Strutture alberghiere</i>
<i>Strutture extralberghiere :</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>BED & BREAKFAST (B&B)</i>• <i>CAMERE</i>• <i>COUNTRY HOUSE</i>• <i>CASE RELIGIOSE</i>• <i>CASE PER FERIE</i>• <i>APPARTAMENTI LOCATI AD USO TURISTICO o similari</i>• <i>ALTRE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE o similari</i>
<i>Agriturismi</i>
<i>Campeggi ed ostelli</i>

4. L'imposta non si applica oltre il 3° giorno di soggiorno consecutivo .

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età, che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day- hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
- c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, previa esibizione di apposita certificazione o autocertificazione resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, più un accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- f) gli studenti iscritti alle Università Pubbliche e Private Paritarie, aventi sede in Assisi e/o Perugia e/o studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado aventi sede in Assisi;
- g) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Assisi ed i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
- h) gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri Provvedimenti di Protezione Civile emanate a seguito di calamità naturali o per finalità di soccorso umanitario ed i volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o finalità di soccorso umanitario,
- i) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella nostra città per esigenze di servizio;
- l) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, così come definita nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di day- hospital, nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva dell'attestazione di iscrizione all'Ateneo di Perugia/Assisi oppure alle scuole superiori di secondo grado del territorio comunale per l'anno accademico/scolastico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.

5. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera l) è subordinata alla presentazione, da parte del personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, dell'ordine di servizio del Corpo di appartenenza per finalità di ordine e sicurezza pubblica, così come definita nel TULPS e nel al successivo Regolamento di esecuzione già citati.

Art. 6

Riduzioni

1. Possono richiedere, al gestore della struttura nella quale alloggiano, la riduzione del 50% della tariffa giornaliera dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici appartenenti alle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- c) i gruppi di turisti, che pernottano in strutture ricettive del territorio comunale, che viaggiano a mezzo di bus turistici che sono già stati assoggettati, per l'accesso alla Città, al pagamento del checkpoint del bus, in base alle deliberazioni comunali in materia.

2. La riduzione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1, sarà applicata dal Gestore della struttura, rispettivamente, previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b) del citato comma.

3. La riduzione di cui alla precedente lettera c) del comma 1, sarà applicata dal Gestore della struttura, previa esibizione della ricevuta di pagamento del checkpoint, rilasciata dalla Società di gestione dei parcheggi che applica il checkpoint stesso.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza delle somme riscosse e provvedendo al versamento delle stesse al Comune di Assisi.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Assisi dell'imposta di soggiorno riscossa, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario sul conto di Tesoreria o mediante bollettino postale;
- b) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- c) altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa.

Articolo 8

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'Imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

I gestori della struttura ricettiva sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione, in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura, del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune.

2. Nel caso in cui il cliente, quale soggetto passivo di imposta, rifiuti di effettuare il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto allo stesso e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

2. I gestori della struttura ricettiva dichiarano mensilmente all'Ufficio Tributi del Comune di Assisi, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili – normali e ridotti - e pernottamenti esenti, in base ai precedenti artt. 5 e 6.

Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa.

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.

5. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente per l'esenzione o per la riduzione dell'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Assisi .

6. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, all'Ufficio Ragioneria del Comune di Assisi , ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21) e successive modifiche.

Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.

7. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Assisi.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, oltre a poter richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, può :

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico , con invito a restituirli compilati e firmati .

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli art. 9 , 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale n. 8 del 10 luglio 2017 .

Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per la mancata conservazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione o riduzione previste dagli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e/o il mancato o tardivo invio dei documenti ed atti richiesti ai sensi dell'art.8, comma3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza, di cui al comma precedente, non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad Euro dieci.

Articolo 13

Controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Osservatorio permanente

E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

Articolo 15

Disposizioni Transitorie e Finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2018.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170, della L. 27/12/2006 n. 296, l'art. 4 della Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Assisi.